



Consiglio regionale

Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni

Capo I

Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo"

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza del "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo", di seguito Premio, quale iniziativa di promozione culturale, sociale ed educativa delle nuove generazioni.
2. La Regione riconosce, altresì, nel Premio un rilevante strumento di sviluppo del territorio regionale dal punto di vista turistico ed economico.

Art. 2 (Partecipazione della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione partecipa al sostegno del Premio attraverso la concessione di contributi annuali all'Associazione "Premio Giuseppe Zilli" ETS, organizzatrice del Premio.
2. Per l'anno 2023 il contributo per il Premio di cui al comma 1 è quantificato nella misura massima di euro 30.000,00 ed è erogato entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, da parte dell'Associazione di cui al comma 1, della documentazione relativa al rendiconto delle spese sostenute.
3. Per gli anni successivi al 2023, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del Premio nell'ambito del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale).

Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, quantificati per l'anno 2023 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Partecipazione Regione al Premio Giuseppe Zilli", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Partecipazione Regione al Premio Giuseppe Zilli" per euro 30.000,00;

- b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/7 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" – C.Resp. DPE, per euro 30.000,00.
3. Il Servizio competente in materia di bilancio, ai sensi e nel rispetto del comma 2, articolo 19, della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), è autorizzato ad adottare e presentare alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 2, anche senza l'assenso da parte del Centro di responsabilità DPE, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente capo.
4. Per gli anni successivi al 2023, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del Premio ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Art. 4
(Attuazione)

1. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvedono ad adottare gli atti necessari a dare attuazione al presente capo.

Capo II
Ulteriori disposizioni

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 76/1998)

1. L'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego) è sostituito dal seguente:

"Art. 16
(Commissione regionale per le politiche del lavoro)

1. La Commissione regionale per le politiche del lavoro è composta da:
 - a) il Componente della Giunta regionale preposto al Lavoro o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - b) n. 6 componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
 - c) n. 6 componenti effettivi designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
 - d) la Consigliera di Parità, nominata ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche;
 - e) un rappresentante della Direzione Regionale INPS, in relazione alle tematiche trattate, previa convenzione.
2. Alle riunioni della Commissione sono invitati, altresì, tre rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale dei quali uno per i minorati fisici, uno per i minorati psichici e uno per i minorati sensoriali. Alle riunioni partecipa, altresì, un rappresentante designato dalle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in relazione alle tematiche trattate, la Commissione può avvalersi, previo accordo, della collaborazione di Anpal Servizi S.p.A..
 4. Il Presidente ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché altri soggetti esterni, esperti, portatori di peculiari competenze professionali, che possano fornire utili contributi alle materie di competenza.
 5. Ai lavori della Commissione partecipano il Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro ed i Dirigenti competenti in relazione ai temi trattati.
 6. Nelle designazioni dei componenti di cui al comma 1 e nell'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 2, sono altresì individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti.
 7. Sulla base delle designazioni formulate, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla nomina dei componenti della Commissione.
 8. La Commissione ha una durata massima effettiva pari a quella della Legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga.
 9. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15, costituiscono, in particolare, oggetto di concertazione le proposte della Giunta regionale per la definizione degli indirizzi per la programmazione delle politiche del lavoro, sostegno all'occupazione e degli interventi in materia di orientamento e formazione professionale.
 10. La Commissione, inoltre, interviene per:
 - a) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali;
 - b) formulare pareri e proposte in relazione a piani e programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori sospesi o licenziati;
 - c) formulare pareri e proposte per la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e titolari di rapporti precari;
 - d) definire, ove previsto dalla normativa nazionale e nelle competenze assegnate alla Regione, i destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente, l'utilizzo dei medesimi trattamenti e il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio regionale.
 11. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla medesima. Essa ha sede presso il Dipartimento competente in materia di lavoro della Giunta regionale, che ne cura le funzioni di Segreteria.
 12. Presso il Dipartimento di cui al comma 11 sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni della Consigliera di Parità.
 13. La partecipazione alle sedute della Commissione non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Abruzzo.
 14. La composizione della Commissione, ai sensi del presente articolo, è definita dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto."
2. Gli articoli 17 e 18 della l.r. 76/1998 sono abrogati.

3. L'espressione "Commissione tripartita regionale" ovunque ricorra nella l.r. 76/1998 e nelle altre leggi regionali è sostituita dalla seguente: "Commissione regionale per le politiche del lavoro".
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo 16 della l.r. 76/1998 dal presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ad adeguare la composizione della Commissione alle disposizioni del presente articolo.
5. Nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente articolo, la Commissione adegua il proprio regolamento alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 58/2010)

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 58 (Contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini della Regione Abruzzo con disabilità uditiva) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole "dispositivi telefonici per sordomuti (DTS)," e le parole ", piattaforma easy-contact" sono soppresse;
 - b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo stanZIA un contributo di euro 64.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 volto alla realizzazione nel territorio regionale del "servizio ponte" di cui all'Allegato 1.";
 - c) il comma 2 bis dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a seguito di bando di gara destinato a Cooperative appartenenti al Terzo Settore presenti nel territorio regionale da almeno dieci anni e con comprovata esperienza pluriennale in erogazione di servizi a sostegno della sordità.";
 - d) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "dall'ENS Onlus" sono sostituite dalle seguenti:

"da chi eroga attualmente il servizio";
 - e) all'articolo 3, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. L'onere derivante dal contributo per il triennio 2023-2025, pari ad euro 64.000,00 per ciascuna annualità, trova copertura nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di spesa 71602/1 del Bilancio regionale 2023-2025.

1-quater. Per gli anni successivi al 2025, agli oneri si provvede con legge di bilancio.";
 - f) l'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 58/2010 è sostituito dall'Allegato 1 al presente articolo.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 9/2019 e alla l.r. 40/2010)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) è abrogato.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 13 della l.r. 9/2019 è sostituito dal seguente
"1-bis. I Consiglieri regionali possono, altresì, rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6, con espressa richiesta da comunicare al Servizio competente qualora non sia ancora iniziata la relativa corresponsione a seguito del conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi. In caso di rinuncia il Consigliere ha diritto di ricevere tutti i contributi già versati per tale finalità, rivalutati al saggio legale di interesse: inoltre, qualora il medesimo sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili a suo carico di cui al comma 4 dell'articolo 10. In caso di rinuncia la quota di fondo accantonata a carico del Consiglio regionale di cui al comma 4 dell'articolo 10 corrispondente alla restituzione è destinato all'incremento del Fondo per il trattamento di fine servizio e fine rapporto istituito in Consiglio regionale fino a concorrenza del debito maturato e non ancora coperto finanziariamente. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato all'adozione degli atti per la variazione del Bilancio del Consiglio regionale."
3. Dopo l'articolo 13 della l.r. 9/2019 sono inseriti i seguenti:

"Art. 13-bis
(Reversibilità a titolo oneroso)

1. Il Consigliere, previa apposita istanza e successivo versamento di una quota mensile pari al 25% della quota di contributo obbligatorio complessivo di cui al comma 4 dell'articolo 10, può determinare l'attribuzione dell'indennità a carattere differito dopo il proprio decesso, reversibile in favore dei seguenti soggetti:
 - a) coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità;
 - b) figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;
 - c) figli di cui alla lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto, purché studenti, fino al compimento dei ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale.La misura è pari alla percentuale di reversibilità spettante nell'ambito dei trattamenti pensionistici e di reversibilità regolati dalla normativa statale vigente per tempo. Tale disciplina è applicabile alla fattispecie solo ai fini del presente articolo.
2. Nel caso in cui la quota di reversibilità sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. Il diritto all'indennità a carattere differito reversibile si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario.
4. L'indennità a carattere differito reversibile è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

Art 13 ter
(Condizioni per l'erogazione dell'indennità a carattere differito reversibile)

1. L'indennità a carattere differito reversibile in favore del coniuge o di altro avente diritto è erogato a condizione che il Consigliere, al momento del decesso, abbia

conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione dell'indennità a carattere differito.

2. Il Consigliere che intenda attribuire l'indennità a carattere differito reversibile in favore dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, è tenuto a darne comunicazione al competente Servizio del Consiglio regionale entro il termine di cessazione dello status di consigliere.
3. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie dandone specifica comunicazione scritta al competente Servizio del Consiglio regionale.
4. Per la corresponsione dell'indennità a carattere differito reversibile i beneficiari che hanno diritto di cui all'articolo 13-bis, comma 1, sono tenuti a presentare istanza scritta al competente Servizio del Consiglio regionale entro ventiquattro mesi dal decesso.
5. I Consiglieri regionali possono, altresì, rinunciare al diritto alla reversibilità di cui all'articolo 13-bis, con espressa richiesta da comunicare al Servizio competente in qualsiasi momento. In tal caso hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi già versati per tale finalità, rivalutati al saggio legale di interesse; inoltre, qualora il medesimo sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili a suo carico di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis.

Art. 13-quater

(Documentazione in materia di indennità a carattere differito reversibile)

1. I titolari dell'indennità a carattere differito e di reversibilità sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, rispettivamente, l'esistenza in vita, lo stato vedovile o il rapporto di filiazione. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, nel mese di marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'indennità a carattere differito la richiesta di autocertificazione, corredata di apposito modulo.".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 9/2019 è inserito il seguente:
"6-bis. I Consiglieri in carica della X e dell'XI Legislatura che abbiano aderito all'indennità a carattere differito possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13-bis, comma 1, presentando apposita istanza al competente servizio del Consiglio regionale, designando il beneficiario della reversibilità e versando anche in forma rateizzata, entro la conclusione della XI Legislatura, il contributo obbligatorio di cui all'articolo 13-bis, comma 1 commisurato a tutta la durata delle Legislature rispetto alle quali è stato conseguito il diritto all'indennità a carattere differito.".
5. Al comma 1 dell'articolo 19-ter della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) dopo le parole "indennità a carattere differito" sono aggiunte le seguenti: "e di reversibilità delle stesse".

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 41/2019)

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 41 (Istituzione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" – Concorso internazionale di arte scultorea) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Realizzazione di opere scultoree)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale promuove la realizzazione di sculture in bronzo in memoria apparente e perenne delle vittime del tragico sisma.
2. L'Ufficio di Presidenza individua, con proprio atto, la localizzazione delle sculture di cui al comma 1, sentite le Amministrazioni territorialmente competenti.
3. Per la realizzazione delle sculture, l'Ufficio di Presidenza promuove una convenzione con l'Accademia delle Belle Arti di L'Aquila.";

b) l'articolo 4 è abrogato.

Art. 9
(Modifica all'art. 68 della l.r. 20/2023)

1. Al comma 10-bis dell'articolo 68 (Fondazione Abruzzo Film Commission) della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) la frase "stimati in euro 70.907,16 per l'anno 2023" è sostituita dalla seguente "stimati in euro 60.907,16 per l'anno 2023".

Art. 10
(Costituzione fondo di dotazione Abruzzo Film Commission)

1. Al fine di consentire il conferimento da parte della Regione Abruzzo in qualità di socio fondatore della Fondazione Abruzzo Film Commission al fondo di dotazione della stessa è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, per l'anno 2023:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 3, capitolo di nuova istituzione denominato "Partecipazione al Fondo di dotazione della Fondazione Abruzzo Film Commission" per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651 denominato "Attività Film Commission d'Abruzzo - l.r. 20.11.2017, n. 53 e l.r. 14.08.2019, n. 23" per euro 50.000,00.

Art. 11
(Modifiche all'art. 18 della l.r. 32/2022)

1. All'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) ovunque ricorrano le parole "imprese radiofoniche locali" sono aggiunte le seguenti parole "con sede legale nella Regione Abruzzo";
 - 2) le parole "dei costi fissi e" sono soppresse;
 - b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Per l'anno 2023, lo stanziamento di spesa per gli interventi di cui al comma 16 è incrementato di euro 100.000,00 per far fronte alle maggiori esigenze, a valere sul bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025 esercizio 2023. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2023:

a) Parte Spesa:

- 1) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo "Interventi straordinari per il sostegno alle imprese radiofoniche locali abruzzesi" in aumento di euro 100.000,00;
- 2) Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Capitolo 4010, Articolo 36, "Spese per parco macchine" in diminuzione di euro 48.883,76;
- 3) Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Capitolo 7000 "Ritenute sugli interessi attivi" in aumento di euro 17.959,63;

b) Parte Entrata:

- 1) Titolo 3, Tipologia 300, Categoria 03, "Interessi attivi" in aumento di euro 69.075,87."

Art. 12

(Sostituzione dell'art. 20 della l.r. 46/2023 e modifiche all'art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. L'articolo 20 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Istituzione Fondo ex art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 all'articolo 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di Stabilità regionale 2023), come sostituito ai sensi del comma 8, è autorizzata la iscrizione di un Fondo speciale denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 alla legge regionale di Stabilità n. 6/2023", di un importo pari ad euro 17.463.600,00, quanto all'esercizio 2023 e pari ad euro 4.365.900,00, relativamente all'annualità 2024, del Bilancio regionale di previsione finanziario 2023/2025.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al Bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) Esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3) alla Legge Regionale di Stabilità n. 6/2023", per euro 17.463.600,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 12.457.873,00;
 - 3) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 2.313.727,00;
 - 4) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 2.692.000,00;
 - b) Esercizio 2024, in termini di sola competenza:

- 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3) alla Legge Regionale di Stabilità n. 6/2023", per euro 4.365.900,00;
 - 2) In aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 4.192.000,00;
 - 3) In diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 173.900,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui allo stesso comma 2.
 4. A seguito della istituzione del Fondo speciale per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2023 e preve le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente all'80% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti, pari all'ammontare di euro 17.463.600,00.
 5. Ai fini della erogazione del saldo del 20%, da eseguire nell'esercizio 2024 per l'ammontare complessivo residuo di euro 4.365.900,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate nell'Allegato 3 all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
 6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 ed al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale per il biennio in questione, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dall'Allegato 3, di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023.
 7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.
 8. L'Allegato 3 all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023 è sostituito da quello allegato al presente articolo."
2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 37-ter della l.r. 6/2023 l'importo di euro 21.384.000,00 è sostituito dall'importo di euro 21.829.500,00.
 3. Al comma 2 dell'articolo 37-ter della l.r. 6/2023, le parole "ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2023" sono soppresse.

Art. 13
(Contributo ISSRAQ FIDES ET RATIO)

1. La Regione Abruzzo concede all'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Fides et Ratio" di L'Aquila un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l'anno 2023 finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti A.A. 2023-2024.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Concessione borse di studio agli studenti dell'ISSRAQ Fides et Ratio A.A. 2023-2024", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione regionale 2023-2025 alla Missione 04, Programma 04, Titolo 1.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente articolo, pari ad euro 30.000,00, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 04, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Concessione borse di studio agli studenti dell'ISSRAQ Fides et Ratio A.A. 2023-2024", per euro 30.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categ. 02, capitolo 35001/2 (Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri) – C.Resp. DPB006, per euro 30.000,00.Le maggiori spese di cui alla lettera a) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b).
4. Il Dipartimento regionale competente in materia di diritto allo studio adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.
5. Il Servizio competente in materia di bilancio, ai sensi e nel rispetto di cui al comma 2, articolo 19, della l.r. 7/2023, è autorizzato ad adottare e presentare alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 3.
6. La Giunta regionale adotta la variazione di cui al comma 3 ai sensi del comma 1, dell'articolo 19, della l.r. 7/2023.

Art. 14

(Contributo al Comune di Goriano Sicoli)

1. La Regione Abruzzo concede al Comune di Goriano Sicoli (AQ) un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l'anno 2023, relativo alla valorizzazione del patrimonio monumentale del Comune stesso.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Goriano Sicoli per valorizzazione patrimonio monumentale", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale 2023-2025 alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente articolo, pari ad euro 30.000,00, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Goriano Sicoli per valorizzazione patrimonio monumentale", per euro 30.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categ. 02, capitolo 35001/2 (Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri) – C.Resp. DPB006, per euro 30.000,00.Le maggiori spese di cui alla lettera a) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b).
4. Il Dipartimento regionale competente in materia di diritto allo studio adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.
5. Il Servizio competente in materia di bilancio, ai sensi e nel rispetto del comma 2, articolo 19, della l.r. 7/2023, è autorizzato ad adottare e presentare alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 3.
6. La Giunta regionale adotta la variazione di cui al comma 3 ai sensi del comma 1, articolo 19, della l.r. 7/2023.

Art. 15
(Interventi culturali vari)

1. Al fine di incentivare le attività culturali, la Regione Abruzzo concede per l'anno 2023 i contributi straordinari di cui alla seguente tabella:

Beneficiario	Importo contributo	Finalità	Assegnazione Dipartimento regionale
Associazione Culturale Novecento di L'Aquila	25.000,00 euro	Attività associativa	DPH
Associazione Culturale L'Eco della Maiella Morrone di Sulmona	5.000,00 euro	Attività associativa	DPH
Associazione Pavind Bike Team di Sulmona	10.000,00 euro	Attività associativa	DPH
Associazione culturale MAD	10.000,00 euro	Attività culturali	DPH

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Interventi culturali vari", istituito alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2023-2025, esercizio 2023.
3. La copertura della spesa di cui al comma 2, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2023, è assicurata, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 27 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), attraverso la riduzione per l'anno 2023 dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).
4. Ai fini del comma 3, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Interventi culturali vari", per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 121341/1 per euro 15.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 121341/2 per euro 35.000,00.
5. Il Dipartimento competente in materia culturale adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.
6. Il Servizio competente in materia di bilancio, ai sensi e nel rispetto del comma 2, articolo 19, della l.r. 7/2023, adotta e presenta alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 4.
7. La Giunta regionale adotta la variazione di cui al comma 4, ai sensi del comma 1, articolo 19, della l.r. 7/2023.

Art. 16

(Disposizioni in materia di retribuzione differita)

1. In attuazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 23 giugno 2023, la Giunta regionale provvede al pagamento dell'indennità di buonuscita e di altre indennità equipollenti nei termini di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), avvalendosi delle risorse iscritte nell'ambito delle risorse vincolate di cui al gruppo 804 - Parte Entrate Tit. 3, Tipologia 500, Categoria 99 del Bilancio regionale.
2. L'articolo 5-bis della l.r. 57/1978, inserito dall'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è abrogato.

Art. 17

(Incremento risorse per rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti)

1. Al fine di consentire alla competente Struttura dell'Ente il rimborso degli oneri di urbanizzazione non dovuti ovvero erroneamente versati dagli interessati, la dotazione dell'apposito stanziamento di cui a Missione 01, Programma 11, Titolo 1 della spesa, per l'esercizio corrente è incrementata dell'importo di euro 9.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2023 del Bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) Esercizio 2023:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 9.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 9.000,00.

Art. 18

(Potenziamento interventi di cui alla l.r. 57/2012)

1. Al fine di consentire agli Ambiti Distrettuali Sociali territorialmente competenti l'integrale scorrimento delle quattro graduatorie, stilate sulla scorta dei corrispondenti livelli di intensità assistenziale, dei nuclei familiari beneficiari di cui alle n. 511 istanze ammesse, a seguito di apposita valutazione da parte delle Unità di Valutazione Multidimensionale presso le competenti ASL, al finanziamento per realizzare gli specifici progetti di vita indipendente autogestita appositamente proposti, per l'esercizio 2023 l'apposita dotazione di cui a Missione 12, Programma 02, Titolo 1 della spesa, è incrementata sino all'importo complessivo di euro 4.486.273,44.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2023 del Bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) Esercizio 2023:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 02, per euro 3.886.273,00;

- 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 3.886.273,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui allo stesso comma 2.

Art. 19

(Completamento lavori realizzazione elisuperficie Comune di Oricola)

1. Al fine di consentire il definitivo completamento dei lavori di realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Oricola, nell'ambito di Missione 11, Programma 03, Titolo 2 della spesa, per l'esercizio corrente è stanziata la somma di euro 21.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2023 del Bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) Esercizio 2023:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 21.000,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 21.000,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui allo stesso comma 2.

Art. 20

(Rafforzamento dell'Ente Regionale Sistema Idrico)

1. Per gli anni 2023 e 2024, al fine di garantire l'ottimale svolgimento delle funzioni in materia di governo del sistema idrico integrato sull'intero territorio regionale si provvede al rafforzamento amministrativo dell'Ente Regionale del Sistema Idrico, d'ora in avanti ERSI, di cui alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di servizio idrico integrato) e successive modifiche con le seguenti misure:
 - a) la Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, e nei limiti delle facoltà assunzionali ivi previste, individua, sentito l'ERSI, i profili professionali necessari al rafforzamento amministrativo, determina il valore finanziario necessario per procedere all'assunzione dei profili individuati e trasferisce all'ERSI la correlata facoltà assunzionale, stornando dalla propria;
 - b) l'ERSI garantisce le procedure per il reclutamento dei profili individuati nel rispetto del vigente ordinamento in materia di accesso al pubblico impiego, procede all'assunzione dei profili reclutati e li immette nella propria dotazione organica.
2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli quantificati nel piano triennale dei fabbisogni 2023 e 2024 e previsti nei competenti capitoli di bilancio a valere sulle risorse connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per la Giunta regionale.

Art. 21

(Incremento risorse per iniziative di promozione turistica)

1. Al fine di provvedere alla realizzazione di iniziative varie di promozione turistica, per l'esercizio 2023 è autorizzata l'iscrizione di un nuovo stanziamento nell'ambito di Titolo 1, Missione 07, Programma 01, con dotazione di euro 100.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2023 del Bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) esercizio 2023:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Spese per iniziative di promozione turistica", per euro 100.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 02, per euro 50.000,00;
 - 3) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, per euro 50.000,00.

Art. 22

(Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nei confronti di Telepass SpA)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti di Telepass SpA per il pagamento dei pedaggi autostradali relativi alle annualità dal 2011 al 2018, per l'importo complessivo di euro 22.671,57.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 22.671,57, a valere sulle risorse allocate nell'ambito di Missione 01, Programma 03, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 23

(Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nei confronti del Dott. Fabio Di Bartolomeo)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento delle prestazioni professionali svolte dal Dott. Fabio Di Bartolomeo per il servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'importo di euro 5.134,40.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 5.134,40, a valere sulle risorse allocate nell'ambito di Missione 01, Programma 10, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 24

(Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.))

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per il pagamento dei contributi relativi ad alcune gare d'appalto espletate dalle strutture della Giunta regionale d'Abruzzo negli anni compresi dal 2011 al 2022, per l'importo complessivo di euro 39.835,00.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 39.835,00, a valere sulle risorse allocate nell'ambito del capitolo 321002 di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 25

(Oneri per contenzioso tra SASI S.p.A. e Regione Abruzzo e modifica alla l.r. 39/2023)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ordinanza della Cassazione Civile Se. U. n. 33363/2022 per il pagamento correlato al risarcimento del danno in favore della SASI S.p.A. per la somma complessiva di euro 2.655.556,93, comprensiva di interessi legali calcolati al 31/12/2023, al Bilancio regionale di previsione 2023/2025, esercizio 2023, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
 - a) parte Entrata: capitolo 32109, art. 1, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, codice del piano dei conti 3.01.03.01.000, in aumento per l'importo di euro 2.655.556,93;
 - b) parte Spesa: capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri da contenzioso" Missione 09 – Programma 04 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 - PdC. 1.10.05.04.000– CdR DPC017, in aumento per l'importo di euro 2.655.556,93.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 39 (Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni) è inserito il seguente:
"2-bis. Gli oneri finanziari aggiuntivi relativi alla quota IRAP e ai versamenti previdenziali connessi all'importo di cui al comma 1 e quantificati in euro 5.000,00 trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 142332/19 del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023."

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 100/2 del 21.11.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/lc/gmd/fb